

Importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese: istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio.

La GUUE serie L n. 16 del 18/1/2019 pubblica il **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73**, della Commissione del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese; il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10).

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping - attribuite alle società di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/73 - è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del predetto regolamento ; nel caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio previsto per «tutte le altre società».

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio in conformità al reg.to (UE) 2018/1012 sono riscossi in via definitiva, svincolando la parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

La registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 è sospesa; nessun dazio antidumping definitivo è riscosso retroattivamente sulle importazioni registrate.

(TAR n. 2019-006 prot. 7168/RU del 18-1-2019 - Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli)

La Nuova Tariffa Doganale Integrata è stata aggiornata ai codici TARIC 8711 6010 00 - 6090 10